

STATUTO

GECO SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELFRANCO EMILIA MO VIA
MANZONI 1

Numero REA: MO - 371974

Codice fiscale: 03257950364

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Stato impresa: CANCELLATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " B " al repertorio n.36738/10096

STATUTO SOCIALE

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) Denominazione

É costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale

"GECO SRL"

Art. 2) Sede

La società ha sede nel Comune di Castelfranco Emilia (MO) all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese.

Il domicilio legale di ogni socio, per quanto attiene ai rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese.

L'Organo amministrativo può istituire o sopprimere uffici, filiali, succursali, agenzie, recapiti e rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero, nonché trasferire la sede nell'ambito del Comune di Castelfranco Emilia.

Art. 3) Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea. La proroga del termine di durata della società non attribuisce al socio dissenziente il diritto di recesso.

TITOLO II°

OGGETTO SOCIALE

Art. 4) Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:

- il commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di prodotti di abbigliamento e calzature in genere, articoli di maglieria, tessuti, tovagliato, accessori per l'abbigliamento e biancheria per uomo, donna e bambino,
- la fabbricazione e lo stoccaggio di prodotti di abbigliamento e calzature in genere, maglieria, tessuti, tovagliato, accessori per l'abbigliamento e biancheria per uomo, donna e bambino, sia in conto in proprio che per conto terzi,
- la gestione di catene di negozi in franchising.

La società potrà esercitare attività di consulenza per comunicazione, sponsorizzazione, pubblicità e marketing ed ogni attività di consulenza commerciale connessa al settore dell'abbigliamento, delle calzature, dei tessuti e del tovagliato.

La società potrà esercitare, anche per conto di terzi, attività di consulenza e progettazione di piani di sviluppo commerciale, di contratti di franchising e di ogni altra forma di collaborazione commerciale connessa al settore dell'abbigliamento, delle calzature, dei tessuti e del tovagliato.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mo-

biliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; prestare garanzie, avalli, fidejussioni anche a favore di terzi, stipulare mutui, fidi, aperture di conti correnti, operazioni bancarie in genere con istituti di credito, ricevere conferimenti, stipulare contratti di associazione in partecipazione, nonché di locazione finanziaria in genere.

E' comunque esclusa ogni attività di sollecitazione del pubblico risparmio, ogni attività di intermediazione, negoziazione, collocamento o altro su strumenti finanziari, ogni attività professionale riservata, nonché l'esercizio, nei confronti del pubblico di alcuna delle attività di cui all'art.106 del Decreto Legislativo n.385 del 1° settembre 1993.

TITOLO III°

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO

Art. 5) Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 12.000 (dodicimila).

Art. 6) Aumento del capitale sociale

In caso di aumento di capitale, da deliberarsi da parte dell'assemblea dei soci ex art. 2479 -bis del Codice Civile, è riservato ai medesimi il diritto di opzione in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, salvo diversa delibera dell'assemblea adottata a norma di legge.

Art. 7) Trasferimento delle partecipazioni

Il trasferimento delle partecipazioni sociali ha effetto verso la società qualora risultino interamente osservate le regole e le disposizioni di seguito riportate.

Qualora un socio intenda trasferire partecipazioni sociali per atto tra vivi, dovrà comunicare le condizioni di vendita e il nome del compratore mediante lettera raccomandata inviata all'Organo amministrativo nonché a tutti gli altri i soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione - sull'intera partecipazione posta in vendita - entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dandone notizia, con le stesse modalità, all'Organo amministrativo e al socio cedente. Se più soci vorranno esercitare detto diritto, le quote verranno assegnate in misura proporzionale alle rispettive loro interessenze.

Il trasferimento della partecipazione, sia per atto tra vivi che *mortis causa*, a soggetti estranei alla compagine sociale è soggetto al gradimento degli altri soci da adottarsi con decisione a maggioranza assoluta, senza tener conto della partecipazione del socio cedente o deceduto e senza obbligo di motivazione. In caso di mancato gradimento, al socio cedente spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 9). Nello stesso caso, agli eredi del socio deceduto spetta la liquidazione della quota caduta in successione, da attuarsi sempre con le medesime modalità previste per il recesso.

Il diritto di recesso per mancato gradimento non può essere

esercitato per due anni dalla data di costituzione della società.

Le regole previste nel presente articolo per il trasferimento di partecipazioni sociali per atto tra vivi si riferiscono a tutti i negozi che comportano, direttamente o indirettamente, il mutamento di titolarità della piena o nuda proprietà di partecipazioni e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita (anche se nell'ambito di una cessione di azienda), la permuta, il conferimento in società, la dazione in pagamento, la donazione, nonché il trasferimento a seguito di operazioni di fusione o di scissione della partecipante.

Esse si applicano altresì in caso di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento sulle partecipazioni, come pure di diritti di opzione su aumenti di capitale sociale. Le sole regole sul gradimento degli altri soci si applicano anche nel caso di costituzione volontaria in pegno.

Art. 8) Finanziamenti dei soci e titoli di debito

I finanziamenti da parte dei soci, con diritto alla restituzione della somma versata, potranno essere effettuati a favore della società alle condizioni e nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia di raccolta del risparmio. I finanziamenti dei soci si intenderanno infruttiferi di interessi, salva diversa pattuizione scritta tra socio e società. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2467 del Codice Civile.

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile. La relativa decisione è di competenza dei soci.

TITOLO IV°

RECESSO DEI SOCI E LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9) Diritto di recesso

Il diritto di recesso spetta nei casi indicati al precedente articolo 7), nonché ogni qual volta sia previsto dalla legge.

Il socio che intende recedere deve comunicarlo all'organo amministrativo mediante l'invio di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, da spedire entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso ovvero, se non è prevista l'iscrizione o se il recesso dipende da un fatto diverso da una decisione, dalla conoscenza da parte del socio della decisione o del fatto che lo determina. La comunicazione di recesso deve indicare le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso può esercitarsi solo per l'intera partecipazione posseduta.

Ad ogni effetto del presente articolo il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Il diritto di recesso è privo di efficacia se la società revoca entro 90 (novanta) giorni la decisione che lo legittima o

se la società viene posta in liquidazione.

Art. 10) Liquidazione della partecipazione

Il socio recedente ha diritto di ottenere la liquidazione delle partecipazioni.

L'Organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, nel determinare il valore delle quote del socio recedente, dovrà tenere conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali, nonché del suo valore di mercato.

Il valore della quota deve essere calcolato con riferimento alla data di effetto del diritto di recesso.

L'Organo amministrativo prima di procedere alla liquidazione del socio recedente può offrire in opzione le partecipazioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle partecipazioni possedute oppure può offrirle in opzione ad uno o più terzi concordemente individuati dai soci. L'organo amministrativo nell'avvalersi di tale facoltà dovrà comunque rispettare il termine di 180 (centottanta) giorni previsto dall'articolo 2473 del Codice Civile per il rimborso della partecipazione al socio.

In caso di mancato collocamento delle partecipazioni ai soci o a terzi, le partecipazioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate entro 180 (centottanta) giorni dalla data di efficacia del diritto di recesso mediante utilizzo delle riserve disponibili. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Nel caso di deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2482 del Codice Civile e qualora i creditori sociali abbiano fatto opposizione, e questa sia accolta, la società si scioglie.

TITOLO V°

DECISIONI DEI SOCI E DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Art. 11) Decisioni dei soci

Sono riservate alla decisione dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, nonché la determinazione dei loro compensi;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e l'approvazione dei progetti di fusione e di scissione ai sensi dell'articolo 2502 del Codice Civile;
- 5) le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori, ovvero tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci, laddove non sia richiesta la formale deliberazione assembleare a norma del successivo art. 12), sono adottate mediante consultazione scritta e sono assunte quando consta - nelle forme e nei modi di seguito indicati - il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

La consultazione si attua mediante predisposizione, a cura dell'Organo amministrativo, eventualmente sulla base del contenuto dell'istanza dei soci che hanno promosso la consultazione ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile, di un apposito documento scritto («documento di consultazione»), una copia del quale dovrà essere inviata a tutti i soci per lettera raccomandata ovvero via telefax o posta elettronica (e-mail), in questi ultimi due casi ottenendo conferma scritta della sua ricezione. Il documento di consultazione dovrà indicare l'argomento su cui si richiede una decisione dei soci e l'effettivo contenuto della decisione che si intende far adottare con le eventuali deleghe di poteri per la sua esecuzione. Ciascun socio dovrà esprimere il proprio consenso ovvero il dissenso o l'astensione in merito alla proposta di decisione ivi contenuta, compilando ed apponendo la propria firma, accompagnata da luogo, data ed ora di sottoscrizione, nell'apposito campo riservato al voto sull'esemplare in suo possesso. Il documento di consultazione, come sopra integrato e sottoscritto da parte del socio dovrà da questi essere inviato all'Organo amministrativo entro 2 (due) giorni dalla ricezione in originale cartaceo, ovvero in formato elettronico con apposizione della firma digitale utilizzando, in quest'ultimo caso, metodologie tecniche analoghe a quelle previste dalle norme vigenti in materia di deposito di atti al Registro delle imprese. Il socio potrà eventualmente indicare le motivazioni del proprio orientamento. La mancata risposta si considera voto contrario alla proposta.

L'Organo amministrativo comunicherà a tutti soci, nei successivi tre giorni, l'esito della consultazione con espressa indicazione del voto espresso da ogni singolo socio. La mancata risposta del socio alla consultazione, nel termine sopra indicato, si intende voto contrario alle proposte formulate. Il contenuto del documento di consultazione, con le risultanze della consultazione stessa verrà integralmente trascritto nel libro delle decisioni dei soci; gli originali sottoscritti dai soci verranno conservati agli atti sociali.

Art. 12) Assemblea

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante formale deliberazione assembleare con riferimento ad ogni modificazione dell'atto costitutivo e alle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. E' altresì necessaria la deliberazione assembleare quando ciò sia richiesto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un

terzo del capitale sociale.

L'assemblea dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione, si costituisce quando vi sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. Per le decisioni in merito ai punti 4 e 5 del precedente articolo 11) è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto mediante lettera raccomandata spedita o consegnata ai soci all'ultimo domicilio comunicato alla società in forma scritta, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può altresì essere convocata mediante trasmissione, con un preavviso di 4 (quattro) giorni, di comunicazione per telefax o posta elettronica (e-mail) al numero o all'indirizzo indicato per iscritto dal socio alla società; per la validità della convocazione è in tal caso richiesta una conferma di ricezione dell'avviso da parte del destinatario, inviata alla società con analogo mezzo. Nell'avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Sono valide le assemblee, anche se non convocate con regolare avviso, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano, o siano informati della riunione (in questo caso mediante telefax o e-mail inviato almeno 24 ore prima), tutti gli amministratori in carica e i Sindaci, se nominati, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 13) Diritto di voto

Hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni dei soci e di partecipare ed esprimere il voto in assemblea coloro che risultano essere legittimamente soci in base all'esibizione di titolo idoneo per dimostrare tale qualifica. Il voto dei soci nelle decisioni e nelle deliberazioni assembleari vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta. Nell'assemblea, ciascun socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare all'assemblea purché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2372 del Codice Civile.

Art. 14) Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza di questi, essa è presieduta da persona eletta dalla stessa assemblea.

Spetta al Presidente constatare la regolarità dell'assemblea e il diritto di parteciparvi, designare il segretario, che può essere anche non socio, e, se necessario, scegliere due scrutatori tra i soci, nonché regolare la discussione.

Art. 15) Verbale dell'assemblea

Di ogni riunione assembleare deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio quando richiesto. Il verbale verrà redatto con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Art. 16) Svolgimento dell'assemblea in luoghi differenti

Le assemblee potranno svolgersi anche se gli intervenuti si trovano in luoghi differenti, purché tutti collegati in tempo reale con sistemi di video comunicazione, alle seguenti condizioni la cui esistenza dovrà constare dal verbale di assemblea:

- che siano presenti nello stesso luogo sia il presidente che il segretario della riunione che provvederanno alla formalizzazione sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione al voto degli intervenuti, nonché regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, trasmettere e ricevere documenti in tempo reale;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (ovvero, nell'ipotesi di assemblea totalitaria, che siano stati comunicati agli eventuali amministratori e sindaci assenti) i luoghi collegati in audio e video a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove si trovano il presidente e il segretario verbalizzante.

Art. 17) Efficacia delle decisioni dei soci

Le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti.

TITOLO VI°

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 18) Organo amministrativo

La società è amministrata, secondo quanto verrà deciso da soci all'atto della nomina, alternativamente da:

- un Amministratore unico;
- un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri;
- più Amministratori in forma non collegiale, in numero variabile da due a sette, con poteri congiunti e/o disgiunti secondo le determinazioni dei soci al momento della nomina. In questo caso resta fermo l'obbligo di funzionamento collegiale - e dunque con i modi e le forme previste dalla legge e dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione - per le decisioni riguardanti le materie di cui all'articolo 2475, quinto comma, del Codice Civile.

Gli amministratori, che possono essere tutti anche non soci,

durano in carica fino tre esercizi, salvo che i soci non li nominino a tempo indeterminato, e sono rieleggibili. Gli amministratori, compresi quelli nominati nell'atto costitutivo, sono revocabili in ogni momento con decisione dei soci; in caso di nomina a tempo indeterminato, la revoca non richiede motivazione o giusta causa.

Se, per dimissioni od altra causa, viene a cessare almeno la metà degli amministratori o dei componenti il Consiglio di amministrazione, se in numero pari, ovvero la maggioranza degli stessi, se in numero dispari, tutti gli amministratori si intendono dimissionari e dovranno essere nuovamente consultati d'urgenza i soci per decidere in merito alla nomina del nuovo Organo amministrativo. In tal caso il vecchio Organo amministrativo resta in carica, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione, sino a che i nuovi amministratori non abbiano accettato la carica.

In caso di nomina a tempo determinato, gli amministratori restano in carica sino alla data della decisione dei soci in merito al bilancio relativo all'ultimo periodo di vigenza del loro mandato.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha, in tal caso, effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito a seguito della accettazione dei suoi componenti.

Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza indicate nell'articolo 2382 del Codice Civile.

Art. 19) Poteri degli amministratori

L'Organo amministrativo, in qualunque forma sia nominato, è investito di tutti i più ampi poteri attinenti all'amministrazione della società, sia ordinaria che straordinaria e può compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge o dal presente statuto alla competenza dei soci. Sono in particolare riservate alla decisione dei soci le materie indicate al precedente art. 11).

Art. 20) Consiglio di amministrazione e Presidente

Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questo, se non vi hanno provveduto i soci, nominerà nel suo seno un Presidente ed eventualmente anche un Vice-Presidente e uno o più Amministratori Delegati.

Art. 21) Consultazione scritta

Qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, laddove non sia richiesta una deliberazione collegiale a norma del successivo art. 22), sono assunte mediante consultazione scritta.

La consultazione si attua, su iniziativa di uno qualunque degli amministratori, mediante predisposizione, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base di quello contenuto nell'istanza del consigliere che ha promosso la consultazione, di un apposito documento scritto («documento di

consultazione») una copia del quale dovrà essere inviata a tutti i consiglieri per telefax o posta elettronica (e-mail), ottenendo conferma scritta della sua ricezione. Il documento di consultazione dovrà indicare l'argomento su cui si richiede una decisione del Consiglio di Amministrazione e l'effettivo contenuto della decisione che si intende far adottare, con le eventuali deleghe di poteri per la sua esecuzione. Ciascun consigliere dovrà esprimere il proprio consenso ovvero il dissenso o l'astensione in merito alla proposta di decisione ivi contenuta, compilando ed apponendo la propria firma, accompagnata da luogo, data ed ora di sottoscrizione, nell'apposito campo riservato al voto nell'esemplare in suo possesso. Il documento di consultazione, come sopra integrato e sottoscritto da parte dell'amministratore, dovrà da questi essere inviato al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 2 (due) giorni dalla ricezione, mediante trasmissione telefax, ovvero in formato elettronico (via e-mail), in quest'ultimo caso con apposizione della firma digitale utilizzando metodologie tecniche compatibili con quelle previste dalle norme vigenti in materia di deposito di atti al Registro delle imprese. Il consigliere potrà eventualmente indicare le motivazioni del proprio orientamento. Il Presidente del Consiglio di amministrazione comunicherà a tutti i consiglieri (e ai sindaci, se nominati), nei successivi 3 (tre) giorni, l'esito della consultazione con espressa indicazione del voto espresso da ogni singolo consigliere. La mancata risposta alla consultazione da parte di anche uno solo dei consiglieri, nel termine sopra indicato, renderà invalida la consultazione stessa e dovrà in tal caso procedersi senza indugio alla convocazione di una riunione del Consiglio di Amministrazione alla cui formale deliberazione dovrà essere sottoposta la materia oggetto della consultazione. Il contenuto del documento di consultazione, con le risultanze della stessa verrà integralmente trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori; i documenti sottoscritti dai singoli amministratori verranno conservati agli atti sociali.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, sia nella forma della consultazione scritta, sia se oggetto di deliberazione collegiale, si intendono adottate se approvate dalla maggioranza assoluta degli amministratori in carica. In caso di parità di voti, la proposta di decisione si intende non approvata e dovrà essere sottoposta alla decisione dei soci.

Art. 22) Deliberazione collegiale

Le decisioni degli amministratori devono formare oggetto di deliberazione con metodo collegiale nei casi previsti dall'articolo 2475, quinto comma, del Codice Civile nonché quando ne sia fatta richiesta, sulla specifica questione, da almeno un amministratore ovvero quando almeno un amministratore non abbia risposto alla consultazione di cui al precedente art. 21). In tal caso il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso

la sede sociale o altrove, su convocazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione (o del Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente), il quale avrà comunque l'obbligo di farlo quando ne sia fatta richiesta da almeno un amministratore. Le convocazioni sono inviate agli amministratori (e ai sindaci, se nominati) almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata. Sono altresì valide le convocazioni effettuate almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con avviso trasmesso via telefax o posta elettronica (e-mail) al numero o all'indirizzo comunicato per iscritto alla società ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; per la validità della convocazione è in tal caso richiesta una conferma di ricezione dell'avviso da parte del destinatario, inviata alla società con analogo mezzo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche per videoconferenza a condizione che risultino rispettati i requisiti richiesti per la corrispondente modalità di svolgimento dell'assemblea secondo quanto indicato nell'art. 16) che precede.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, da trascrivere sul libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23) Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2381 del Codice Civile.

Art. 24) Firma sociale e rappresentanza legale

La firma e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in ogni sede amministrativa e giudiziaria, spettano:

- a) all'Amministratore Unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- c) all'Amministratore delegato ove nominato e nei limiti dei poteri conferitigli;
- d) in caso di amministrazione pluripersonale non collegiale, ai singoli amministratori, in via disgiunta o congiunta, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina per i relativi poteri.

Art. 25) Compensi degli amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per il loro mandato. L'assemblea dei soci può stabilire un compenso per l'organo amministrativo ed attribuire allo stesso una indennità da corrispondere in occasione della cessazione del rapporto.

Art. 26) Verbale del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare mediante verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27) Amministrazione pluripersonale

In caso di affidamento della gestione a più amministratori in forma non collegiale, i soci stabiliscono, all'atto della nomina, se i poteri saranno esercitati in via congiunta o disgiunta, ovvero per quali poteri si applica l'amministrazione congiuntiva e per quali l'amministrazione disgiuntiva. In mancanza di indicazioni al riguardo nella decisione dei soci, l'amministrazione si intende affidata congiuntamente. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più amministratori, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. Il contrasto tra amministratori è sottoposto alla decisione del Consiglio di Amministrazione, riunito in forma collegiale a norma dell'art. 22).

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più persone, è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

TITOLO VII°

BILANCIO ED UTILI

Art. 28) Bilancio d'esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del progetto di bilancio comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione che dovrà avere i requisiti di cui all'articolo 2428 del Codice Civile. L'organo amministrativo, ricorrendone i presupposti, potrà uniformarsi con quanto previsto dall'articolo 2435-bis del Codice Civile relativamente al bilancio in forma abbreviata.

Il bilancio deve essere sottoposto alla decisione dei soci a norma del precedente art. 11) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni qualora ciò sia necessario per poter acquisire i dati contabili delle partecipate ai fini della stesura del bilancio consolidato o, in assenza di obbligo di consolidamento, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione, o in mancanza, nella nota integrativa.

Art. 29) Destinazione utili d'esercizio

Gli utili netti, dopo il prelievo del cinque per cento destinato alla riserva legale e fino a che questa abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, vengono ripartiti fra i soci in proporzione alle partecipazioni possedute o diversamente sono utilizzati secondo la decisione assunta dai soci.

TITOLO VIII°

COLLEGIO SINDACALE

Art. 30) Collegio sindacale

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi pre-

visti dall'articolo 2477 del Codice Civile. Il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, è nominato con decisione dei soci, che stabilisce anche sulla nomina del presidente. Esso dura in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo bilancio relativo all'esercizio della carica. Il collegio è rieleggibile. Il relativo compenso viene determinato dai soci all'atto della nomina. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza stabilite dall'articolo 2399 del Codice Civile e dalle leggi speciali, nonché le norme previste dal Codice Civile per il Collegio sindacale delle società per azioni con possibilità di tenere le riunioni con sistemi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate nel precedente art. 16).

Il Collegio sindacale svolgerà anche le funzioni di controllo contabile laddove consentito dalla legge.

TITOLO IX°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31) Liquidazione

La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In tal caso, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice Civile, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modificazione del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9) del presente statuto.

TITOLO X°

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32) Arbitrato

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i soci, ovvero tra i soci medesimi, anche in relazione ad interessi riconosciuti a favore di questi ultimi non nella loro qualità di soci, bensì come singoli nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società connesse all'interpretazione, all'applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, fatta eccezione per quelle riservate per legge al giudice ordinario, saranno deferite alla decisione di tre arbitri da nominarsi da parte del Presidente del Tribunale di Modena, che designerà anche il presidente del collegio, su istanza della parte più diligente. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e inappellabilmente quali amichevoli compositori.

TITOLO XI°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33) Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to Silvia Casalini

F.to Morandi Stefano

F.to Aldo Barbatì notaio